

	CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI	
	TRA ATS INSUBRIA E ENTE P.R.E.S. S.R.L. - POLO RADIOLOGICO	
	ECOGRAFICO SOMMESE DI GALLARATE PER LA STRUTTURA	
	- P.R.E.S. S.r.l. - POLO RADIOLOGICO ECOGRAFICO SOMMESE DI SOMMA	
	LOMBARDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA	
	AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE, COD. REG. 322000827	
	Tra	
	l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel	
	Comune di Varese, in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
	03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Lucas Maria Gutierrez,	
	nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede	
	della ATS	
	e	
	il soggetto erogatore Ente P.R.E.S. S.R.L. - POLO RADIOLOGICO ECOGRAFICO	
	SOMMESE con sede legale nel Comune di GALLARATE (VA), in Viale Vittorio	
	Veneto, 1, CF 02617190125 / P.IVA 02617190125, nella persona della Dott.ssa	
	SILVIA CAMPAGNARI, nata a BRESCIA (BS) il 28/12/1964 C.F.	
	CMPSLV64T68B157O, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di	
	potere di rappresentanza.	
	Premesso che:	
	- l'art.8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e	
	uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo	
	8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;	
	- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di	
	contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario	
	1	

	nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia	
	pubbliche che private;	
	- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e	
	sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in	
	coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS	
	competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti	
	analoghi a quelli previsti per le ASST;	
	- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione	
	necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale	
	degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione	
	degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e	
	sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi	
	contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione	
	delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema	
	regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del	
	sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di	
	erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia	
	per quelle private convenzionate;	
	- il soggetto erogatore Ente P.R.E.S. S.R.L. - POLO RADIOLOGICO ECOGRAFICO	
	SOMMESE iscritto al registro delle Strutture accreditate istituito, eroga le prestazioni	
	secondo l'assetto organizzativo e funzionale a contratto presente nell'applicativo	
	ASAN;	
	- la stipula del presente contratto da parte dei soggetti erogatori privati è subordinata	
	all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non	
	sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa	
	2	

	antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
	indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati	
	all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;	
	- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto	
	erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al	
	pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine l'ATS	
	acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto	
	erogatore ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto	
	gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;	
	- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione	
	sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale	
	rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione	
	attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i	
	reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive	
	modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;	
	- il soggetto erogatore prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la	
	relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato	
	approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.	
	2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della	
	continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della	
	struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile	
	secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività	
	sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;	
	- il soggetto erogatore con fatturato a carico del Fondo Sanitario Regionale	
	3	

	Lombardo pari o superiore a € 800.000 annui, adotta un codice etico	
	comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.	
	lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si	
	svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso. Un sintetico estratto	
	della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che	
	attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del	
	modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS	
	entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;	
	- fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, il numero dei	
	pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario non può superare, in ogni giornata, il	
	numero totale dei posti letto autorizzati, accreditati e a contratto, considerando la	
	media quadrimestrale, nel rispetto dell'assetto organizzativo e funzionale presente	
	nell'applicativo regionale ASAN, fermo restando che per i ricoveri a carico del SSN	
	possono essere utilizzati anche per i residenti fuori regione esclusivamente posti letto	
	accreditati e a contratto. I ricoveri dovuti a situazioni di emergenza/urgenza,	
	adeguatamente documentati, potranno determinare una presenza di pazienti	
	superiore al numero totale dei posti letto autorizzati. Con riferimento ai ricoveri in	
	regime di day hospital - day surgery, il numero dei pazienti ricoverati non può	
	superare, il doppio del numero complessivo dei posti letto autorizzato per ricoveri a	
	ciclo diurno.	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 Oggetto del contratto	
	1. Il soggetto erogatore si impegna a somministrare prestazioni sanitarie	
	(specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale) secondo l'assetto	
	organizzativo e funzionale presente nell'applicativo regionale ASAN e per il quale il	
	4	

	soggetto erogatore è iscritto nel registro regionale delle strutture accreditate, per	
	conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a	
	tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente	
	contratto.	
	2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del	
	servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità	
	produttiva al budget assegnato.	
	3. Nulla spetterà al soggetto erogatore per le prestazioni eccedentarie il budget	
	assegnato di cui all'allegato A così come per le prestazioni specialistiche eccedenti la	
	quota di produzione remunerata a tariffa intera o decurtata per effetto delle	
	regressioni vigenti. Parimenti nulla è dovuto al soggetto erogatore per le prestazioni	
	che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando	
	alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.	
	4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto erogatore non possa espletare	
	temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne	
	tempestiva comunicazione all'ATS che è tenuta ad informare la competente	
	Direzione regionale. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per	
	garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti	
	letto accreditati e del relativo budget ad altro soggetto erogatore.	
	Articolo 2 Obblighi dell'erogatore	
	1. Il soggetto erogatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:	
	a) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'	
	osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;	
	b) a mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali	
	definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;	
	5	

	c) ad erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità,	
	appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso	
	personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in	
	situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;	
	d) a condividere con l'ATS le proprie agende di prenotazione nei termini e con le	
	modalità definite dalla Regione;	
	e) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della	
	documentazione sanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le	
	prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica	
	e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla	
	Direzione regionale competente in materia;	
	f) ad erogare – nei limiti del budget assegnato – le tipologie e i volumi di prestazioni	
	così come specificate dall'ATS nell'allegato A al presente contratto.	
	2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo	
	previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della	
	prestazione. In particolare, se il soggetto erogatore soddisfa i requisiti di cui all'art. 2	
	bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di	
	accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il	
	soggetto erogatore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle	
	condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.	
	3. Il soggetto erogatore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni	
	successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di	
	Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri	
	confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.	

	4. La cessione del contratto a terzi, fatte salve, le ipotesi di cessione di azienda o di	
	cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di	
	competenza regionale o dell'ATS, è vietata ed è causa di decadenza dal contratto.	
	Eventuale cessione del credito deve essere espressamente accettata da parte dell'	
	ATS.	
	5. Il soggetto erogatore si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di	
	febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione	
	sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale	
	rappresentante circa:	
	a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;	
	b) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni	
	previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
	c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle	
	transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
	Articolo 2bis Obbligo dell'erogatore all'integrazione ai servizi della rete	
	regionale di prenotazione	
	1. In ottemperanza alla L.r. n. 9/2019 tutti gli erogatori pubblici e privati che erogano	
	prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale dovranno integrarsi realizzando	
	il collegamento al Sovracup della RRP (GP++) del proprio sistema CUP secondo le	
	disposizioni previste da Regione Lombardia.	
	2. L'erogatore si impegna a collegare il proprio CUP ai servizi della rete Regionale di	
	Prenotazione (Sovracup GP++) mantenendone nel tempo aggiornata l'integrazione.	
	3. L'erogatore si impegna inoltre a esporre tutte le agende in multicanalità nella Rete	
	Regionale di Prenotazione, ad abilitare il più possibile il canale Cittadino Self-care	
	7	

	(Online sul sito di Regione Lombardia www.prenotasalute.regione.lombardia.it . e	
	attraverso l'App SALUTILE Prenotazioni) e a promuovere l'utilizzo degli stessi	
	attraverso avvisi e comunicazioni presso gli uffici CUP, gli ambulatori e sui siti	
	aziendali.	
	4. L'erogatore si impegna a condividere le informazioni sull'offerta sanitaria,	
	attraverso i servizi della Rete Regionale di Prenotazione al fine di mettere a	
	disposizione del cittadino un punto unico di accesso a tutta l'offerta sanitaria SSN.	
	5. L'erogatore si impegna a mantenere costantemente aperte le agende di	
	prenotazione, senza soluzione di continuità tra un esercizio e l'altro, con	
	conseguente divieto di blocco delle stesse al fine di garantire la trasparenza delle	
	liste di attesa.	
	6. L'erogatore dovrà comunicare alla Rete Regionale di Prenotazione tutti gli	
	appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP, per permettere l'annullamento	
	automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per	
	liberare disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del	
	"no show".	
	7. L'erogatore si impegna altresì a rispettare i Livelli di Servizio richiesti dall'	
	integrazione con la Rete Regionale di Prenotazione per assicurare un'adeguata	
	qualità del servizio ai cittadini.	
	Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS	
	1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto erogatore dei	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in	
	ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si	
	rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche	
	tramite l'accesso di propri funzionari presso la Struttura: al termine delle relative	
	8	

	operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale	
	rappresentante della Struttura stessa o di suo delegato.	
	2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti	
	rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti	
	dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel	
	merito, verificare:	
	a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza	
	previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e	
	corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;	
	b) che dalla relazione sull'ultimo bilancio approvato (della singola Struttura e/o	
	consolidato) redatta da primaria società di revisione contabile risultino, in modo	
	esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a	
	garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'	
	assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;	
	c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs.	
	50/2016.	
	3. La mancata trasmissione da parte del soggetto erogatore della dichiarazione di cui	
	all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un	
	atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche	
	della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa	
	valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei	
	fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'	
	eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.	
	4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini	

	indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di	
	chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati	
	comporta l'assegnazione al soggetto erogatore di un congruo termine per la	
	regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto	
	richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi	
	oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del	
	contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale	
	da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la	
	remunerazione a carico del SSR.	
	5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto erogatore l'andamento della	
	produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.	
	6. Il soggetto erogatore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di	
	vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e	
	la documentazione necessaria alle stesse.	
	7. Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS al	
	soggetto erogatore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.	
	Articolo 4 Limiti finanziari	
	1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni	
	oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli	
	assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato A, parte integrante del presente	
	contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco	
	temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del	
	contratto.	
	2. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere	
	concordata tra ATS e soggetto erogatore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso,	

	compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale	
	competente. A tale riguardo il soggetto erogatore può inviare, entro e non oltre il 31	
	ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il	
	budget alla ATS. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà	
	riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.	
	Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti	
	1. L'ATS riconosce al soggetto erogatore, nel rispetto delle disposizioni regionali	
	vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo	
	le modalità fissate nel presente contratto. Alle prestazioni di ricovero e specialistica	
	ambulatoriale si applicano le decurtazioni previste dalla DGR n. XI/5883/2022 e dalla	
	DGR n. XI/6255/2022 in tema di riduzione dei tempi di attesa.	
	2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto	
	erogatore nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e	
	comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte	
	dell'ATS.	
	3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla	
	Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto	
	erogatore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la	
	fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà	
	esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate nei flussi	
	regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.	
	4. Il soggetto erogatore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente	
	erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate,	
	le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile	
	con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.	
	11	

	5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei	
	pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'	
	accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e	
	per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.	
	6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei	
	controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente	
	contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni	
	che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'	
	ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti	
	dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.	
	7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di	
	qualsiasi onere fiscale.	
	Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori	
	1. Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari	
	affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione	
	antifortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e	
	ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.	
	2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla	
	prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.	
	3. Il soggetto erogatore si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente	
	contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la	
	tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si	
	impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con	
	particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei	
	rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.	

Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50% del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.

4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.

5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante

	del soggetto erogatore, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non	
	provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla	
	condotta penalmente sanzionata.	
	6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del	
	contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa	
	antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.	
	Articolo 8 Clausola di manleva	
	1. Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da	
	propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni	
	contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei	
	confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'	
	esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro	
	- 1.000.000 per sinistro per soggetti erogatori ambulatoriali che non eseguono	
	prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di	
	istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	
	12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi;	
	- 2.000.000 per sinistro per soggetti erogatori che non svolgono attività chirurgica,	
	ortopedica, anestesiologicala e parto, nonché per le strutture ambulatoriali che	
	eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati	
	nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, o attività odontoiatrica;	
	- 4.000.000 per sinistro per i soggetti erogatori che svolgono anche attività chirurgica,	
	ortopedica, anestesiologicala e parto.	
	Articolo 9 Clausola di salvaguardia	
	1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto erogatore accetta il contenuto e gli	
	14	

	effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli	
	e delle sanzioni.	
	2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di	
	condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle	
	sanzioni.	
	Articolo 10 Durata	
	1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare ed è	
	prorogato sino alla stipula del nuovo contratto. I rapporti economici intercorrenti	
	durante il periodo di proroga sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione	
	del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo	
	economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può	
	superare i 5/12 del budget dell'anno precedente.	
	Articolo 11 Trattamento dei dati personali	
	1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
	ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
	cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati	
	personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui	
	al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.	
	101/2018.	
	2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto,	
	agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.	
	3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività	
	definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
	a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli	
	assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'	
	15	

	Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente	
	contratto e dalla disciplina in materia;	
	b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni	
	responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di	
	cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun	
	modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini	
	diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
	c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
	risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
	dovesse venire a conoscenza;	
	d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione	
	delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
	dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
	alle finalità della raccolta.	
	4. Il soggetto erogatore, inoltre:	
	a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un	
	atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
	specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
	lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
	16	

	trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'	
	interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,	
	anche per conto di ATS;	
	b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
	presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai	
	sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
	c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
	riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'	
	adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso	
	di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	Articolo 12 Imposta di bollo	
	1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore.	
	Articolo 13 Norma di rinvio e adeguamento	
	1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali	
	vigenti in materia, con particolare riferimento alle regole di negoziazione approvate	
	dalla Giunta Regionale.	
	2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali,	
	nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto	
	del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed	
	integrato.	
	3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di	
	formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente	
	per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale	
	degli utenti.	
	4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere	
	17	

	nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto	
	erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla	
	stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini	
	di cui al comma 3.	
	5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid	
	19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso	
	forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e	
	accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate	
	per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro	
	epidemiologico.	
	Articolo 14 Foro competente	
	1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è	
	competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano	
	espressamente le seguenti clausole:	
	articolo 4, comma 2	
	articolo 8 Clausola di manleva	
	articolo 9 Clausola di salvaguardia	
	ATS DELL'INSUBRIA	
	Il Direttore Generale	
	Dott. Lucas Maria Gutierrez	
	Ente P.R.E.S. S.R.L. - POLO RADIOLOGICO ECOGRAFICO SOMMESE	
	Il Legale Rappresentante	
	Dott.ssa SILVIA CAMPAGNARI	
	18	

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 128, pari a n.8 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale.

Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.

Denominazione Gestore	P.R.E.S. S.r.l. - POLO RADIOLOGICO ECOGRAFICO SOMMESE
Codice Regionale	322000827 (Amb.)

Allegato A

Tipologia di Attività	Importo Budget 2023	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Ricovero e cura	0,00 €	Importo pari al 100% del finanziato 2019 per le attività di ricovero e cura, incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR XI/3915/2020, DGR XI/4049/2020 e DGR XI/4061/2020.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) e Fuori Regione	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	
Sub acuti	0,00 €	Importo pari al 100% del finanziato 2019 per le attività sub acute esclusi i posti tecnici temporanei attivati in applicazione alla DGR XI/3681/2020.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) e Fuori Regione	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)	320.711,20 €	Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019, incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto "superticket" per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore di tutti i cittadini ex L. n. 160 del 27.11.2019, compresa la quota cronici PIC, secondo quanto previsto dalle regole di programmazione 2023.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) e Fuori Regione	Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L'impegno a erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2023, fino al 31.12.2023. Sono dettagliate di seguito le quote relative agli obiettivi specifici per migliorare l'offerta erogativa specialistica, alla presa in carico del paziente cronico ed allo screening.	
Psichiatria (solo per ASST ed IRCCS pubblici)	0,00 €	Importo pari al contratto 2019.	Cittadini Lombardi	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto complessivo di sistema.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con periodo di erogazione a decorrere dall'01.01.2023, fino al 31.12.2023. Sono escluse le prestazioni relative ai progetti innovativi in Salute Mentale, oggetto di specifico contratto separato.	
NPiA (solo per ASST ed IRCCS pubblici)	0,00 €	Importo pari al contratto 2019.	Cittadini Lombardi	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto complessivo di sistema.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2023, fino al 31.12.2023. Sono escluse le prestazioni relative ai progetti innovativi in NPiA, oggetto di specifico contratto separato.	
NUOVE RETI	0,00 €	Importo pari al contratto 2019.	Cittadini Lombardi, Stranieri, Fuori Regione	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto complessivo di sistema.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	

Tipologia di Attività	Valore di riferimento 2023	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Ricovero - bassa complessità	0,00 €	L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore finanziato nel 2019 per le prestazioni bassa complessità.	Fuori Regione	Solo per gli erogatori privati - Nel caso di superamento del tetto di struttura è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto alla produzione finanziata per la bassa complessità nel 2019. Gli eventuali risparmi rispetto al tetto di sistema bassa complessità per l'anno 2023 potranno essere oggetto di redistribuzione a copertura parziale dell'iperproduzione, in proporzione all'iperproduzione stessa per gli erogatori privati.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2023, fino al 31.12.2023; non si applica agli IRCCS (la cui produzione viene considerata parificata all'alta complessità).	L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura".
Ricovero - cittadini lombardi	0,00 €	L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore finanziato nel 2019 per le prestazioni erogate a favore dei pazienti lombardi, incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR XI/3915/2020, DGR XI/4049/2020 e DGR XI/4061/2020.	Cittadini Lombardi	Solo per erogatori privati - Nel caso di superamento del tetto di struttura è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto alla produzione finanziata per Lombardi nel 2019, incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR XI/3915/2020, DGR XI/4049/2020 e DGR XI/4061/2020. Gli eventuali risparmi rispetto al limite complessivo di sistema per l'anno 2023 per gli erogatori privati, potranno essere oggetto di redistribuzione a copertura parziale dell'iperproduzione, in proporzione all'iperproduzione stessa. Analogamente, eventuali superamenti al limite complessivo di sistema oppure al limite previsto dall'art. 15 del DL 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., a consuntivo, determinano un abbattimento di sistema.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura".
Ricovero - cittadini fuori regione	0,00 €	L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore finanziato nel 2019 per le prestazioni erogate a favore dei pazienti fuori regione, incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR XI/3915/2020, DGR XI/4049/2020 e DGR XI/4061/2020.	Fuori Regione	Solo per erogatori privati - Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto alla produzione finanziata per Fuori Regione nel 2019. Gli eventuali effetti economici previsti dagli accordi bilaterali con le regioni di confine per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni di ricovero eseguite a partire dall'anno 2023 nei confronti dei residenti nelle regioni oggetto dei predetti accordi.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura". L'incremento tariffario dell'1,95% dei ricoveri erogati a favore dei residenti fuori regione è stato imputato sul "tetto lombardi" come disposto da nota regionale G1.2023.0023631 del 26.06.2023
Ricovero e cura - quota destinata alla definizione di obiettivi specifici per reindirizzare il mix di erogazione delle strutture al fine del recupero delle liste di attesa (7% del finanziato di ricovero 2019 per lombardi, compresi stranieri assimilati ai lombardi)	0,00 €	Per le strutture private, importo pari al 7% del tetto per cittadini lombardi per prestazioni di ricovero e cura 2023, pari al finanziato 2019 incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR XI/3915/2020, DGR XI/4049/2020 e DGR XI/4061/2020.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi)			L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura"

Tipologia di Attività	Valore di riferimento 2023	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero - cittadini lombardi	314.735,05 €	Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 per lombardi, incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto "superticket" per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore dei cittadini lombardi ex L. n. 160 del 27.11.2019, compresa la quota PIC, secondo quanto previsto dalle regole di programmazione 2023.	Cittadini Lombardi	Solo per gli erogatori privati - Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L'impegno a erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni. Nel caso di superamento del limite complessivo di sistema per l'anno 2023, oppure al limite previsto dall'art. 15 del DL 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., è previsto un abbattimento in proporzione all'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura. Gli eventuali risparmi rispetto al limite complessivo di sistema per l'anno 2023 per gli erogatori privati, potranno essere oggetto di redistribuzione a copertura parziale dell'iperproduzione, in proporzione all'iperproduzione stessa.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)"
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero - cittadini fuori regione	5.976,15 €	Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 per Fuori Regione incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto "superticket" per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore dei cittadini fuori regione ex L. n. 160 del 27.11.2019, secondo quanto previsto dalle regole di programmazione 2023.	Cittadini Fuori Regione	Solo per gli erogatori privati - Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni. - Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento in proporzione all'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto alla produzione finanziata per Fuori regione nel 2019. Gli eventuali effetti economici previsti dagli accordi bilaterali con le regioni di confine per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni di specialistica ambulatoriale eseguite a partire dall'anno 2023 nei confronti dei residenti nelle regioni oggetto dei predetti accordi.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)"

Tipologia di Attività	Valore di riferimento 2023	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale - quota destinata alla remunerazione alle attività connesse alla presa in carico del paziente cronico (3% del budget di specialistica ambulatoriale 2023)	8.289,60 €	Importo pari al 3% del budget per le prestazioni ambulatoriali, definito sul finanziato 2019 per cittadini Lombardi, incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto "superticket" per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore dei cittadini fuori regione ex L. n. 160 del 27.11.2019, al netto delle prestazioni di Laboratorio, Screening e Medicina Sportiva.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi)		Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)"
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale - quota destinata alla definizione di obiettivi specifici finalizzata alle azioni per il contenimento dei tempi di attesa (10% del budget di specialistica ambulatoriale 2023)	31.473,51 €	Per le strutture private, importo pari al 10% del tetto per cittadini lombardi per prestazioni ambulatoriali 2023, pari al 97% del finanziato per cittadini lombardi e assimilati 2019 (comprese le prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici), incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto "superticket" per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore dei cittadini lombardi ex L. n. 160 del 27.11.2019.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi)			L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)"
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale - quota relativa alle attività di screening programmato da ATS	0,00 €	Definito in sede di programmazione territoriale da ogni singola ATS.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi)			L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)"
Programma di screening HCV in attuazione della DGR n. XI/5830 del 29/12/2021	0,00 €	Prestazioni definite a livello regionale ed erogate secondo le linee guida screening HCV per le strutture pubbliche e private aderenti.	Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi)	Riconoscimento della produzione secondo le regole di rendicontazione previste, fino al raggiungimento del valore massimo regionale riconoscibile di cui alla DGR n. XI/5830 del 29/12/2021.	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2023, fino al 31.12.2023.	L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)"

RIEPILOGO OBIETTIVI DI QUOTA VARIABILE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Ente	P.R.E.S. S.r.l. - POLO RADIOLOGICO ECOGRAFICO SOMMESE
Attività di specialistica ambulatoriale - cittadini lombardi	314.735,05 €
Quota 10%	31.473,51 €

OBIETTIVO	PESO	IMPORTO
TEMPI DI ATTESA	3,00	9.442,05 €
FLUSSI	7,00	22.031,46 €
TOTALE	10	31.473,51 €

OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE

TEMPI DI ATTESA				
AREA	OBIETTIVO	PESO	INDICATORE	TARGET e METODO DI CALCOLO
VOLUMI PRESTAZIONI ORDINARIE DGR XII/88	Esecuzione delle prestazioni "ordinarie" (ripartizione volume totale PRIVATO DGR XII/88)	2,5	N. prestazioni eseguite "ordinarie" [ECOGRAFIE] / N. prestazioni "target" ordinarie [ECOGRAFIE] * 100	Se [INDICATORE] >= 100%: obiettivo raggiunto al 100%; Se [INDICATORE] >= 70%: verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale registrata; Se [INDICATORE] < 70%: obiettivo non raggiunto. Il calcolo verrà applicato al totale del gruppo vedi (Tab. 1)
		0,5	N. prestazioni eseguite "ordinarie" [ALTRE PRESTAZIONI] / N. prestazioni "target" ordinarie [ALTRE PRESTAZIONI] * 100	Concorrono al raggiungimento dell'obiettivo le prestazioni in 28/SAN con i seguenti criteri: - Solo record finanziati, esclusa NPI - Tipo di prestazione diverso da P (pronto soccorso) e Z (controlli) - Regime erogazione 1, 2, 7, 8, 9, C - Classe di priorità B, D, P - Flag recupero tempi d'attesa diverso da A o da R - Le prestazioni ordinarie effettuate fanno riferimento all'intera produzione Periodo riferito alla data di erogazione - Aprile - Dicembre 2023

TABELLA 1

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	Totale
Altre Prestazioni	MAMMOGRAFIA (87371,87372)	1.204
Altre Prestazioni Totale		1.204
Ecografie	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO (88714)	528
	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA MAMMELLA (88731, 88732)	1.321
	ECOGRAFIA ADDOME (88761, 88751, 88741)	1.116
Ecografie Totale		2.965

OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE

FLUSSI				
AREA	OBIETTIVO	PESO	INDICATORE	TARGET e METODO DI CALCOLO
SISS - RICETTA DEM	Garanzia della percentuale di prescrizioni DEM in stato bloccato pari almeno al 98% delle prestazioni rendicontate in 28 SAN	0,34	N. prescrizioni DEM in stato bloccato / N. prestazioni rendicontate in 28 san * 100	Se [INDICATORE] >= 98%: obiettivo raggiunto al 100%; se [INDICATORE] compresa tra 85 e 98%: verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale registrata; se [INDICATORE] < 85%: obiettivo non raggiunto Fonte dati: Portale di Governo Regione Lombardia Periodo di riferimento II semestre 2023
SISS - RICETTA DEM	Garanzia della percentuale di prescrizioni DEM in stato erogato pari almeno all' 80% delle prestazioni rendicontate in 28 SAN	0,33	N. prescrizioni DEM in stato erogato / N. prestazioni rendicontate in 28 san * 100	Se [INDICATORE] >= 80%: obiettivo raggiunto al 100%; se [INDICATORE] compresa tra 70 e 80%: verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale registrata; se [INDICATORE] < 70%: obiettivo non raggiunto Fonte dati: Portale di Governo Regione Lombardia Periodo di riferimento II semestre 2023
SISS- RICETTE DEM	Prescrizione dematerializzata	0,33	N. prescrizioni DEM / N. prescrizioni totali	Se [INDICATORE II sem 2022] >= media regionale : obiettivo raggiunto al 100% se [INDICATORE II sem 2023] >= media regionale ; Se [INDICATORE II sem 2022] < media regionale : obiettivo raggiunto al 100% se [INDICATORE II sem 2023] >= [INDICATORE II sem 2022] ; Fonte dati: Regione Lombardia Periodo di riferimento II semestre 2023
SISS - TEMPESTIVITA' PUBBLICAZIONE REFERTI	Pubblicazione dei documenti clinici elettronici (DCE) per tutti gli ambiti applicativi	1	N. DCE pubblicati / N. totale eventi comunicati in 28/SAN *100	Se [INDICATORE] >= 80%: obiettivo raggiunto al 100%; Se [INDICATORE] compresa tra 60% e 80%: verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale registrata; Se [INDICATORE] <60%: obiettivo non raggiunto Il calcolo verrà applicato ad ogni singolo ambito erogato, il raggiungimento complessivo dell'obiettivo corrisponderà alla media dei risultati conseguenti alle valutazioni effettuate per singolo ambito. Fonte dati: Regione Lombardia Periodo di riferimento II semestre 2023.
SISS - TEMPESTIVITA' PUBBLICAZIONE REFERTI	Pubblicazione entro 24 ore dalla compilazione del 95% di tutti i referti pubblicati (tutti gli ambiti applicativi)	1	N. totale di referti pubblicati entro 24 ore dalla compilazione / N. totale di referti pubblicati * 100	Se [INDICATORE] >= 95%: obiettivo raggiunto al 100%; Se [INDICATORE] compresa tra 70% e 95%: verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale registrata; Se [INDICATORE] <70%: obiettivo non raggiunto Il calcolo verrà applicato ad ogni singolo ambito erogato, il raggiungimento complessivo dell'obiettivo corrisponderà alla media dei risultati conseguenti alle valutazioni effettuate per singolo ambito. In caso di più strutture afferenti ad un unico ente, i referti "pubblicati entro 24 ore" e il totale dei "referti pubblicati" verranno sommati Fonte dati: Portale di Governo Regione Lombardia Periodo di riferimento II semestre 2023.
CORRETTA RENDICONTAZIONE FLUSSI	Garantire la tempestività di rendicontazione	3	INDICATORE CORRETTA RENDICONTAZIONE: (Importo mensile rendicontato in 28/SAN [Anno 2023] / Importo mensile rendicontato in 28/SAN [Anno 2022]) * 100 >= 50%	[INDICATORE CORRETTA RENDICONTAZIONE] / N. 6 rendicontazioni previste: verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale registrata; L'indicatore verrà valutato in proporzione rispetto alle rendicontazioni previste, salvo giustificazioni opportunamente motivate Periodo di riferimento della rendicontazione dei dati (prima rendicontazione produzione luglio 2023 - ultima rendicontazione produzione dicembre 2023).
CORRETTA RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI AL FINE DI MONITORARE I TEMPI D'ATTESA	Garantire la corretta compilazione del campo "data prenotazione" per tutte le prestazioni non ad accesso diretto	1	n. prestazioni [prima data prospettata ovvero, se non compilata, data contatto] - [data prenotazione] / n. prestazioni rendicontate * 100	Se [INDICATORE] >=90% : obiettivo raggiunto al 100%; Se [INDICATORE] >= 60%: verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale registrata Se [INDICATORE] <60%: obiettivo non raggiunto Periodo di valutazione II semestre 2023